

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sugli attentati terroristici verificatisi a Bruxelles	34
Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento. Nuovo testo C. 2212 Daga (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	34
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	37

SEDE CONSULTIVA

Martedì 22 marzo 2016. — Presidenza del vicepresidente Andrea MANCIULLI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova.

La seduta comincia alle 10.35.

Sugli attentati terroristici verificatisi a Bruxelles.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, prima di aprire la seduta odierna desidera esprimere a nome di tutta la Commissione il profondo cordoglio, unito da un senso di grave smarrimento, derivante dai barbari e devastanti attentati terroristi che questa mattina hanno colpito la città di Bruxelles, le istituzioni dell'Unione europea, i lavoratori, gli studenti, i cittadini belgi e, con loro, il nucleo simbolico dell'Europa.

Evidenzia come i parlamentari abbiano il dovere di rappresentare la nazione e di farlo con senso di responsabilità e massima prudenza, contribuendo con le loro decisioni a rafforzare la sicurezza interna ed esterna, a preservare la pace, a offrire

ai cittadini una lettura esperta e credibile di quanto avviene, e a individuare, in collaborazione con i nostri partner ed alleati, le migliori opzioni sul piano politico, diplomatico, militare, di sicurezza e di sostegno allo sviluppo, affinché nulla resti intentato nel contrasto contro la gravissima minaccia terroristica.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA si unisce alle parole di cordoglio espresso ai famigliari delle vittime ed esprime la condanna più ferma nei confronti degli autori degli attentati, nell'auspicio di una risposta da parte dell'Unione europea considerato l'attacco sferrato alla capitale del continente, oltre che di uno Stato membro.

Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento.

Nuovo testo C. 2212 Daga.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Maria Chiara CARROZZA (PD) *relatrice*, ricorda che la III Commissione è chiamata ad esprimere un parere alla VIII Commissione sul nuovo testo della proposta di legge a prima firma della collega Daga, recante «Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento».

Ricorda altresì che proprio oggi ricorre la Giornata Mondiale dell'Acqua, proclamata nel 1993 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite quale spunto di riflessione e momento di coinvolgimento per la promozione di una gestione sostenibile della risorsa idrica. Rammenta poi che nel mondo sono purtroppo più di 700 milioni le persone che non hanno ancora accesso all'acqua potabile e che ciò è fonte di problemi igienico-sanitari, tipici di chi beve acqua non pulita, ai quali si affiancano problemi sociali, tra cui – ad esempio – la diminuzione del tasso di scolarizzazione legato al tempo che i bambini sono costretti a dedicare all'approvvigionamento idrico. Ritene pertanto del tutto condivisibili le finalità del provvedimento in titolo, volto a favorire la definizione di un governo pubblico e partecipativo del ciclo integrato dell'acqua, in grado di garantirne un uso sostenibile e solidale, nel quadro delle politiche complessive di tutela e di gestione del territorio.

Passa quindi ad illustrare il testo del provvedimento, come risultante dagli emendamenti approvati in Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici, evidenziando che si compone di tredici articoli.

Sottolinea poi la particolare importanza che riveste la qualificazione operata dall'articolo 2, in virtù della quale l'acqua viene definita come bene comune, risorsa rinnovabile, indispensabile per la vita dell'ecosistema e di tutti gli esseri viventi. Ricorda che tale disposizione si inserisce nella linea della storica Risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 29 luglio 2010 che stabilisce che: «L'accesso all'acqua potabile sicura e ai

servizi igienici è un diritto essenziale al pieno godimento della vita e a tutti i diritti che ne derivano per gli esseri viventi» e che dalla richiamata qualificazione discende, come logico corollario, che l'uso della risorsa idrica debba essere regolamentato secondo criteri di solidarietà, responsabilità e sostenibilità, salvaguardando in particolare le aspettative e i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale, attraverso un uso della risorsa indirizzato al risparmio ed alla possibilità del suo rinnovo. Evidenzia inoltre che analoga importanza, ai fini ricordati, è attribuita alla conoscibilità della risorsa, della sua qualità e della sua effettiva disponibilità.

Rileva ancora che, nell'ottica richiamata, anche il comma 3 del medesimo articolo 2 assume un ruolo centrale rispetto all'architettura complessiva del provvedimento, poiché prevede che l'erogazione giornaliera per l'alimentazione e l'igiene umana è considerata diritto umano universale. Evidenzia che il quantitativo minimo di tale erogazione è fissato – dal successivo articolo 7 – nella misura di cinquanta litri *pro capite* giornalieri, con ciò conformandosi a quella soglia minima al di sotto della quale, secondo i pareri concordi delle Nazioni Unite e dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, si può già parlare di sofferenza per mancanza di acqua.

Osserva poi che le disposizioni contenute negli articoli successivi sono finalizzate ad assicurare una corretta gestione del servizio idrico secondo i principi richiamati.

Pone altresì in rilievo che l'articolo 7, come già ricordato, ha la finalità di assicurare, quale diritto fondamentale di ciascun individuo, l'erogazione gratuita di un quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali, che deve essere garantito anche in caso di morosità, individuato fino a 50 litri giornalieri per persona, tenendo conto dei valori storici di consumo e di dotazioni *pro capite*, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Sottolinea inoltre l'importanza, per i profili inerenti la Commissione, dell'articolo 12, come riformulato dall'accoglimento di una proposta emendativa a prima firma del collega Bratti in Commissione Ambiente, che trasferisce presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale il Fondo Nazionale di Solidarietà Internazionale. Ricorda che tale Fondo è destinato a finanziare progetti di cooperazione in campo internazionale che promuovano l'accesso all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari, con particolare attenzione al sostegno e al coinvolgimento della cooperazione territoriale e delle comunità locali dei Paesi partner. Rileva che, al fine richiamato, è prevista l'istituzione di un prelievo in tariffa di importo pari ad un centesimo di euro per metro cubo di acqua erogata, a cura dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico, i cui proventi devono essere versati, entro il 31 dicembre di ogni anno, al Fondo suddetto. Pone anche in rilievo la previsione della gestione delle risorse del Fondo in capo all'Agenzia

Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, osservando come anche tale disposizione si inserisca nel quadro del recepimento della richiamata Risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 29 luglio 2010 sul diritto all'accesso all'acqua potabile e sicura come diritto universale.

Per quanto premesso, esprimendo pieno apprezzamento per le finalità del provvedimento in titolo, propone quindi l'espressione di un parere favorevole (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dà conto delle sostituzioni.

La Commissione approva, quindi, la proposta di parere favorevole della relatrice.

La seduta termina alle 10.45.

ALLEGATO

Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento (C. 2212 Daga).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

esaminato, per gli aspetti di propria competenza, il nuovo testo C. 2212 Daga, recante « Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento »;

apprezzato in particolare il riconoscimento, di cui all'articolo 2, del diritto all'acqua potabile e di qualità come pure a servizi igienico sanitari come diritto umano universale ed essenziale al pieno godimento della vita e di tutti i diritti umani, come sancito dalla Risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite A/64/L.63/Rev. del 26 luglio 2010;

preso positivamente atto della istituzione, di cui all'articolo 12, del Fondo Nazionale di Solidarietà Internazionale presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, desti-

nato a finanziare progetti di cooperazione in campo internazionale che promuovano l'accesso all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari, con particolare attenzione al sostegno e al coinvolgimento della cooperazione territoriale e delle comunità locali dei Paesi partner;

valutato positivamente la previsione, di cui al medesimo articolo 12, comma 1, lettera c), per cui le risorse del Fondo sono gestite dalla Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo secondo le procedure di erogazione e di assegnazione di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125;

nel segnalare l'esigenza di apportare una correzione formale al medesimo articolo 12, comma 1, lettera c), volta a denominare correttamente l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, istituita dall'articolo 17 della citata legge 11 agosto 2014, n. 125,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.